

Bruxelles, 27 gennaio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0003 (NLE)**

**5608/16
ADD 9**

**ACP 14
WTO 9
COAFR 15
RELEX 60**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 8 final - ANNEX 2 - PART 8/8
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 8 final - ANNEX 2 - PART 8/8.

All.: COM(2016) 8 final - ANNEX 2 - PART 8/8



Bruxelles, 22.1.2016
COM(2016) 8 final

ANNEX 2 – PART 8/8

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

ALLEGATO

ALLEGATO I: dazi doganali dell'UE sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE - Parte 8

DAZI DOGANALI DELL'UE SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE

PARTE III

TRATTAMENTO DEI PRODOTTI DELLA VOCE TARIFFARIA 1701 ORIGINARI DI BOTSWANA, LESOTHO, MOZAMBICO, NAMIBIA E SWAZILAND

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti della voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato nell'UE dello zucchero bianco è per due mesi consecutivi inferiore all'80% del prezzo di mercato dello zucchero bianco nell'UE constatato nella campagna di commercializzazione precedente.
2. L'articolo 24, paragrafo 1, non si applica ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari di Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tale disposizione è applicabile per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di cui al punto 1 della parte I del presente ALLEGATO. Questo periodo è prorogato per altri dieci (10) anni, a meno che le Parti non decidano diversamente.